

NEWSLETTER N. 5 ANNO XI

1°-15 marzo 2025



Appalti pubblici

TAR PUGLIA-BARI, SEZ. II, 15 marzo 2025, n. 353 -Appalti pubblici- *Sul ribasso della manodopera* - Secondo il Tar Puglia il costo della manodopera, sebbene scorporato dalla base di gara e indicato separatamente dagli altri costi, è pur sempre ribassabile, purché l'operatore dimostri che la riduzione complessiva dei relativi importi derivi da una più efficiente organizzazione aziendale.

Tuttavia, nell'ipotesi in cui l'operatore economico operi un ribasso anche dei costi della manodopera, la sua offerta è sottoposta a verifica dell'anomalia.

TAR LAZIO, II BIS, 10 marzo 2025, n. 4997 -Appalti pubblici- *Sull'avvalimento di garanzia* - Sebbene in materia di avvalimento di garanzia sussistano orientamenti contrastanti, secondo il Tar Lazio l'impresa ausiliaria non è tenuta a dichiarare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100, comma 1, lett. a) del Codice di contratti pubblici, incluso il requisito dell'idoneità professionale. Infatti, poiché l'ausiliaria ha il solo compito di garantire la stabilità economica dell'impresa ausiliata, non le può essere richiesto, essendo estranea alla materiale esecuzione delle opere oggetto dell'appalto, di possedere alcuna idoneità professionale relativa all'esperienza necessaria per l'esecuzione dei lavori.

TAR SICILIA-PALERMO, SEZ. IV, 10 marzo 2025, n. 528 -Appalti pubblici- *Sull'accesso dell'ausiliaria* - L'ausiliaria del concorrente risultato aggiudicatario di un appalto ha diritto ad accedere al contratto d'appalto ed ai relativi atti contabili, al fine di valutare le iniziative da intraprendere per ottenere il pagamento del corrispettivo dovuto per l'avvalimento dei propri requisiti. Tale diritto di accesso sussiste soprattutto quando l'ausiliaria ha provato, con idonea documentazione, il suo diritto all'esecuzione del contratto di avvalimento, che prevede il pagamento del corrispettivo da parte dell'impresa ausiliata.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 6 marzo 2025, n. 1892 -Appalti pubblici- *Sull'anomalia dell'offerta* - Nelle gare ad evidenza pubblica, il giudizio sull'anomalia dell'offerta è un atto di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o erroneità fattuale. La verifica dell'anomalia non implica una valutazione dettagliata delle singole voci dell'offerta economica, né una ricerca di errori specifici, ma si concentra sulla valutazione complessiva dell'affidabilità e dell'attendibilità dell'offerta ai fini della corretta esecuzione dell'appalto.

TAR LOMBARDIA-BRESCIA, SEZ. I, 3 marzo 2025, n. 166 -Appalti pubblici- *Sulla sentenza irrevocabile di patteggiamento* - La sentenza irrevocabile di patteggiamento per uno dei reati di cui all'art. 94, comma 1, d.lgs. 36/2023 non comporta l'esclusione automatica dalla procedura di gara. Sebbene il Nuovo Codice dei contratti pubblici non si preoccupi di qualificare espressamente la sentenza irrevocabile di patteggiamento, essa deve essere comunque trattata come una sentenza non irrevocabile di patteggiamento, costituendo un grave illecito professionale e rilevando pertanto come causa di esclusione non automatica.

TAR SICILIA-CATANIA, SEZ. IV, 3 marzo 2025, n. 803 -Appalti pubblici- *Sulla correzione di errori materiali* - L'errore materiale in cui sia incorso il concorrente, anche quando afferente agli elementi costitutivi dell'offerta, può essere emendato d'ufficio dalla stazione appaltante solo nei casi in cui questo sia immediatamente riconoscibile, senza la necessità di complesse indagini ricostruttive. Infatti, è necessario che l'errore sia evidente dal contesto dell'atto e possa essere corretto con ragionevole certezza e senza ambiguità, escludendo qualsiasi manipolazione postuma dei contenuti dell'offerta.